SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 152° - Numero 8**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma**

## AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

# SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pramipexolo Doc»** *(10A15800)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pramipexolo Dr. Reddy's»** *(10A15801)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risedronato Germed»** *(10A15802)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risedronato Sandoz»** *(10A15803)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Teraxans»** *(10A15804)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spiriva Respimat»** *(10A15805)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Allopurinolo Teva Italia»** *(10A15806)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imipenem/Cilastatina Hospira»** *(10A15807)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lipitor»** *(10A15808)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meropenem Hospira»** *(10A15809)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meropenem Sandoz»** *(10A15810)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Torvast»** *(10A15811)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xarator»** *(10A15812)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fenolibs»** *(10A15813)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiafort»** *(10A15814)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiartan»** *(10A15815)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Teveten»** *(10A15816)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tevetenz»** *(10A15817)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tevetenz»** *(10A15818)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiafort»** *(10A15819)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiartan»** *(10A15820)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tevetenz»** *(10A15821)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiartan»** *(10A15822)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tevetenz»** *(10A15823)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiartan»** *(10A15824)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiafort»** *(10A15825)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tiafort»** *(10A15826)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losartan Actavis»** *(10A15827)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pantoprazolo Actavis»** *(10A15828)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cirantan»** *(10A15829)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Provisacor»** *(10A15830)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Crestor»** *(10A15831)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Latanoprost Arrow»** *(10A15832)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gadovist»** *(10A15833)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gadovist»** *(10A15834)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gadovist»** *(10A15835)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gadovist»** *(10A15836)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gadovist»** *(10A15837)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Recombinate»** *(10A15838)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Selesyn»** *(10A15839)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Latanoprost Breath»** *(10A15840)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Actiq»** *(10A15841)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epaxal»** *(10A15842)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alburex»** *(10A15843)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Olmetec»** *(10A15844)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemzar»** *(10A15845)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gemzar»** *(10A15846)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sincronil»** *(10A15847)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Hyperhaes»** *(10A15848)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aminomix»** *(10A15849)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nebilox»** *(10A15850)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ropivacaina Molteni»** *(10A15851)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pancleus»** *(10A15852)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lobidiur»** *(10A15853)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Plaunac»** *(10A15854)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Olpress»** *(10A15855)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aloneb»** *(10A15856)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lobivon»** *(10A15857)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nobizide»** *(10A15858)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xeomin»** *(10A15859)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Maxalt»** *(10A15860)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Saflutan»** *(10A15861)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosinopril Mylan Generics»** *(10A15862)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lisinopril Mylan Generics»** *(10A15863)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lamisil»** *(10A15864)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Daskil»** *(10A15865)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Norditropin»** *(10A15866)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pronativ»** *(10A15867)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Genotropin»** *(10A15868)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Relpax»** *(10A15869)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nebivololo Ratiopharm»** *(10A15870)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Iopize»** *(10A15871)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ivor»** *(10A15872)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azitromicina Teva Italia»** *(10A15873)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azitromicina Teva»** *(10A15874)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nimbex»** *(10A15875)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nimbex»** *(10A15876)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendros»** *(10A15877)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Genalen»** *(10A15878)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosamax»** *(10A15879)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Adronat»** *(10A15880)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dronal»** *(10A15881)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Confidex»** *(10A15882)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bravalle»** *(10A15883)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Desketo»** *(10A15884)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alateris»** *(10A15885)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Octreoscan»** *(10A15886)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ketesse»** *(10A15887)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Carbomix»** *(10A15888)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Winthrop»** *(10A15889)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losartan Winthrop»** *(10A15890)*

## SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1

---

**Ministero dell'economia e delle finanze**

**Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2010 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.** *(10A14572)*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. **237**.

**Regolamento recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, comma 368, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, allo scopo di «accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali»;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta, ed in particolare la lettera *m)*, concernente la delega di funzioni relative all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione secondo i criteri del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabili al citato riordino;

Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla lettera *i)* del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'ente sono affidate al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica senza che ad esse sia preposto specificamente alcun ufficio dirigenziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 dicembre 2009, 8 febbraio 2010 e 26 aprile 2010 ed adeguate le prescrizioni del presente decreto a quanto indicato nei suddetti pareri, salvo per quanto concerne l'applicazione della lettera *i)* del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Composizione degli organi*

1. Gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere un numero di componenti, escluso il presidente dell'Agenzia, complessivamente superiore a quindici. Ai fini di cui al primo periodo, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono ridotti da otto a quattro, i componenti del Comitato tecnico scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono soppressi i membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

2. La dotazione organica complessiva del personale dell'Agenzia è ridotta in misura non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è conseguentemente rideterminata la dotazione organica di cui all'articolo 18 del Regolamento di organizzazione e gestione del personale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate allo statuto dell'Agenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o più degli organi collegiali dell'Agenzia risulta incompatibile con le nuove previsioni dello statuto, i relativi membri decadono dall'incarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla ricomposizione dell'organo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2010

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010*
*Ministeri istituzionali, registro n.21, foglio n.60*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*

L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

- Si riporta il testo del comma 368, lett. *d)* dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*):

«368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

*a) – c)* (*omissis*);

*d)* per la ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;

3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

- Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«634 (Autorizzazione dell'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi pubblici statali). - Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

*b)* trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

*c)* fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

*d)* razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

*e)* previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

*f)* abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

*g)* trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

*h)* la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

*i)* la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

635 (Modalità di attuazione dei regolamenti di cui al comma 634). - Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14».

- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133":

«Art. 26 (*Taglia-enti*) - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma».

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

*b)* le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

*c)* le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall' articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6».

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi da 1 a 9, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti): - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

*b)* dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-*bis*. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*h)* la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

*i)* la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7.

8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.

9. ».

- Si riporta il testo del comma 8–bis dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25:

«8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

*a)* ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

*b)* alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.»

- Il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008 recante i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2008, n. 149.

- Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):

«19 - È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».

*Note all'art. 1:*

- Per il riferimento all'art. 1 comma 638, lett. *d)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si veda nelle note alle premesse.

**11G0006**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 gennaio 2011.

**Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione della procedura concorsuale per dirigenti scolastici, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il D.D.G. 22.11.2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - del 26.11.2004 con il quale è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

Visto l'Allegato 1 al predetto D.D.G. 22.11.2004 relativo alla ripartizione del numero dei posti messi a concorso con particolare riferimento al numero dei posti assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Viste le sentenze numeri 477/2009, 478/2009, 1064/2009 e 1065/2009 con le quali il Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Sicilia ha annullato gli atti procedurali del corso-concorso di cui al D.D.G. 22.11.2004 sopra richiamato;

Vista la legge 21 dicembre 2009, n. 190 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 29.12.2009, in particolare l'art. 2-*bis*;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 27.12.2006 - Supplemento ordinario;

Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario (c.d. Milleproroghe);

Vista la legge n. 202 del 3 dicembre 2010 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2010 concernente: «Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004»;

Considerata la necessità di dare applicazione alla predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.2004, citato in premessa, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010 e secondo le modalità di svolgimento di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Possono partecipare alla rinnovazione della procedura di cui al presente decreto:

*a)* I candidati che alla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010 succitata prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato;

*b)* i candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico;

*c)* i candidati che hanno partecipato alle prove scritte completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che non sono stati ammessi al corso di formazione di cui al D.D.G. 22.11.2004.

Art. 3.

1. I candidati di cui all'art. 2, lettera *a)* del presente decreto sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio.

2. La prova verte sull'attività svolta dai candidati nelle rispettive sedi di servizio. In particolare, premessa una breve descrizione delle caratteristiche e delle condizioni degli istituti scolastici di riferimento all'atto dell'assunzione dell'incarico e degli obiettivi correlati allo svolgimento del medesimo, devono essere descritte le iniziative poste in essere al fine di assicurarne puntuale e tempestiva realizzazione, i risultati raggiunti alla data di svolgimento della prova e le circostanze che, in tutto o in parte, hanno impedito il conseguimento degli obiettivi stessi.

3. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova è di sei ore. La commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, fissa i criteri in base ai quali effettuare le proprie valutazioni fra i quali devono comunque essere ricompresi la completezza e l'aderenza dei contenuti rispetto a quanto previsto dal comma 2, la chiarezza e la correttezza espositive nonché la padronanza dei temi affrontati.

4. A seguito del superamento della prova scritta, con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i candidati-dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali risultano assegnati alla data di entrata in vigore della citata legge 3 dicembre n. 202/2010. Dalla stessa data cessa l'operatività dei vincoli posti dalla legge 21 dicembre 2009 n. 190.

5. I candidati di cui all'art. 2, lettera *b)* del presente decreto sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli svolti nel corso di formazione.

6. La commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, fissa i criteri in base ai quali effettuare le proprie valutazioni fra i quali devono comunque essere ricompresi la completezza e l'aderenza dei contenuti rispetto all'argomento prescelto ed oggetto del corso di formazione, la chiarezza e la correttezza espositive nonché la padronanza dei temi affrontati. Il tempo a disposizione per la prova scritta è di sei ore.

7. A seguito dell'espletamento della prova scritta, con esito positivo, agli stessi è confermata la posizione occupata nelle graduatorie generali di merito pre-

disposte ai sensi dell'art. 18 del D.D.G. 22.11.2004 e dell'art. 24-*quinquies* del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito con modificazioni, nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (c.d. Milleproroghe).

8. Le prove di cui ai precedenti commi 1 e 5 del presente articolo devono essere concluse entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto rispettando un preavviso ai candidati interessati non inferiore a quindici giorni.

Art. 4.

1. I candidati di cui all'art. 2, lettera *c)* del presente decreto sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione degli elaborati. A ciascun elaborato sono attribuiti un giudizio e un punteggio secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è tenuta a garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione, adottando, a tal fine, ogni misura ritenuta idonea.

3. I candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 1 sono ammessi a frequentare il corso di formazione di cui al successivo.

Art. 5.

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) cura l'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, della durata non inferiore a sei mesi.

2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo con attestato di superamento finale rilasciato dal direttore del corso medesimo.

Art. 6.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia nomina, con proprio decreto, la commissione esaminatrice secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001, concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici.

Art. 7.

1. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'Art. 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010.

2. Ultimate le procedure di rinnovazione la commissione formula graduatorie generali di merito, distinte per settori formativi, nelle quali sono collocati i candidati di cui all'art. 2, lettera *c)*, del presente decreto.

3. Con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, accertata la regolarità delle procedure e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente - decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni - sono approvate le graduatorie generali di merito distinte per settore formativo. Le graduatorie rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

Art. 8.

1. Le assunzioni dei candidati di cui all'art. 2, lettera *c)* fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, sono effettuate, ai sensi dell'art. 10 della legge 202/2010 citata in premessa, per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili nella Regione Sicilia negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

*Il Ministro:* GELMINI

**11A00081**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2010.

**Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 2010.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 98393 del 7 dicembre 2010, che ha disposto per il 15 dicembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 98393 del 7 dicembre 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2010;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 2,014. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,999.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,770 ed a 3,009.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**11A00224**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2010.

**Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Antigram Gold».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del 2 ottobre 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 9 febbraio 2010, con il quale è stato autorizzato il prodotto fitosanitario denominato ANTIGRAM GOLD, con n. 13455 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139, contenente la sostanza attiva S-metolachlor;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2005, che recepisce la direttiva 2005/3/CE della Commissione del 19 gennaio 2005, concernente l'iscrizione della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 marzo 2015;

Vista la domanda presentata in data 2 luglio 2007 e successiva integrazione del 16 marzo 2009 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 favorevole alla conferma dell'autorizzazione del prodotto in questione, con inserimento in etichetta di ulteriori avvertenze relative alla protezione delle acque e degli organismi non bersaglio, fino al 31 marzo 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva S-metolachlor in allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° luglio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

È confermata fino al 31 marzo 2015 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato ANTIGRAM GOLD registrato al n. 13455 con decreto del 2 ottobre 2006 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzate.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare le confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

# ANTIGRAM® *gold*

**Diserbante selettivo per le colture di mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, pomodoro, fagiolo, spinacio e bietola da foglia e da costa.**
**Concentrato emulsionabile.**

**Composizione**
100 g di prodotto contengono:
S-metolachlor puro g 86,5 (960 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

**FRASI DI RISCHIO**
**Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**

**IRRITANTE**

**Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico**

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

**Syngenta Crop Protection S.p.A.**
**Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1**
**Stabilimento di produzione:**
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

**Registrazione Ministero della Salute n. 13455 del 02.10.2006**

Partita n. Vedi corpo della confezione ***litri* 1**

**Altri stabilimenti di produzione:**
Syngenta Agro S.A.S., Aigues-Vives (Francia)
SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)
**Stabilimento di confezionamento:**
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
**Altre taglie:** litri 2 - 2,5 – 3 - 5 - 10 - 20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Usare guanti e tuta di protezione durante tutte le fasi di impiego.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**
**Terapia sintomatica. "Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni.**

**Caratteristiche di azione**
Il prodotto agisce come antigerminello sui semi in germinazione e per assorbimento radicale.

**Erbe infestanti sensibili**
Giavone comune (Echinochloa crus-galli), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Setaria (Setaria spp.), Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), Fumaria (Fumaria officinalis), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Porcellana comune (Portulaca oleracea), Centocchio comune (Stellaria media), Veronica comune (Veronica spp.).

**Erbe infestanti mediamente sensibili**
Loglio (Lolium spp.), Avena selvatica (Avena spp.), Farinello (Chenopodium album), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Erba morella (Solanum nigrum).

**Epoca di impiego**
Pre-emergenza.

Mais: anche in post-emergenza (massimo 3-4 foglie) purchè non siano nate le erbe infestanti.
Pomodoro trapiantato: 5-10 giorni prima del trapianto.
Spinacio e bietola da foglia e da costa: impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto.

**Dosi di applicazione**
Mais: 1,25-1,5 litri/ha
Soia, Girasole: 1-1,25 litri/ha
Barbabietola da zucchero: 0,4-0,5 litri/ha
Pomodoro: 1-1,5 litri/ha
Fagiolo: 1 litro/ha
Spinacio e bietola da foglia e da costa: 0,5 litri/ha

Diluire in 300-600 litri di acqua ad ettaro.

La scelta della dose è in funzione del tipo di terreno e della infestazione prevista; le dosi più elevate sono da adottare nei terreni tendenzialmente argillosi o ricchi di sostanza organica e per combattere le infestanti mediamente sensibili.
Un buon grado di umidità del terreno subito dopo il trattamento favorisce l'azione del prodotto.
Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non a contatto con l'erbicida.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**ATTENZIONE**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

**Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del**

11A00072

DECRETO 7 dicembre 2010.

**Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lecar Gold».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del 2 ottobre 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 9 febbraio 2010, con il quale è stato autorizzato il prodotto fitosanitario denominato ANTIGRAM GOLD, con n. 13455 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139, contenente la sostanza attiva S-metolachlor;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2005, che recepisce la direttiva 2005/3/CE della Commissione del 19 gennaio 2005, concernente l'iscrizione della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 marzo 2015;

Vista la domanda presentata in data 2 luglio 2007 e successiva integrazione del 16 marzo 2009 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 favorevole alla conferma dell'autorizzazione del prodotto in questione, con inserimento in etichetta di ulteriori avvertenze relative alla protezione delle acque e degli organismi non bersaglio, fino al 31 marzo 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva S-metolachlor in allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° luglio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

È confermata fino al 31 marzo 2015 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato ANTIGRAM GOLD registrato al n. 13455 con decreto del 2 ottobre 2006 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzate.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare le confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

**syngenta.**

# LECAR® *gold*

**Diserbante selettivo per le colture di mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, pomodoro, fagiolo.**
**Concentrato emulsionabile.**

**Composizione**
100 g di prodotto contengono:

| | |
|---|---|
| S-metolachlor puro | g 86,5 (960 g/l) |
| coformulanti q.b. a | g 100 |

**FRASI DI RISCHIO**
**Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**

**IRRITANTE**

**Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico**

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

**Syngenta Crop Protection S.p.A.**
**Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1**

**Stabilimento di produzione:**
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

**Registrazione Ministero della Salute**
**n. 11447 del 02.10.2002**

Partita n. Vedi corpo della confezione ***litri* 1**

**Altri stabilimenti di produzione:**
Syngenta Agro S.A.S., Aigues-Vives (Francia)
SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
**Stabilimento di confezionamento:**
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
**Altre taglie:** litri 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 - 20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Usare guanti e tuta di protezione durante tutte le fasi di impiego.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Terapia** sintomatica.
**Consultare un Centro Antiveleni.**

**Caratteristiche di azione**
Il prodotto agisce come antigerminello sui semi in germinazione e per assorbimento radicale.

**Erbe infestanti sensibili**
Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Setaria (*Setaria spp.*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Veronica comune (*Veronica spp.*).

**Erbe infestanti mediamente sensibili**
Loglio (*Lolium spp.*), Avena selvatica (*Avena spp.*), Farinello (*Chenopodium album*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

**Epoca di impiego**
Pre-emergenza.
Nel mais anche in post-emergenza (massimo 3-4 foglie) purchè non siano nate le erbe infestanti.
Pomodoro trapiantato: 5-10 giorni prima del trapianto.

**Dosi di applicazione**
Mais: 1,25-1,5 litri/ha
Soia, Girasole: 1-1,25 litri/ha
Barbabietola da zucchero: 0,4-0,5 litri/ha
Pomodoro: 1-1,5 litri/ha
Fagiolo: 1 litro/ha

Diluire in 300-600 litri di acqua ad ettaro.

La scelta della dose è in funzione del tipo di terreno e della infestazione prevista; le dosi più elevate sono da adottare nei terreni tendenzialmente argillosi o ricchi di sostanza organica e per combattere le infestanti mediamente sensibili.
Un buon grado di umidità del terreno subito dopo il trattamento favorisce l'azione del prodotto.
Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non a contatto con l'erbicida.

**Fitotossicità**
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**Compatibilità**
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**ATTENZIONE**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

**Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del**

**11A00073**

DECRETO 16 dicembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Tanasie Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra Tanasie Mariana, nata a Segarcea (Romania) il 23 gennaio 1989, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola ecologica "Sfantul Stefan" di Craiova nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 18 ottobre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola ecologica "Sfantul Stefan" di Craiova nell'anno 2010 dalla sig.ra Tanasie Mariana, nata a Segarcea (Romania) il 23 gennaio 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tanasie Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00137**

DECRETO 21 dicembre 2010.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario Glufos 20, a base della sostanza attiva glufosinate ammonio.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dai decreti ministeriali 21 luglio 2004, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto 20 gennaio 2009 successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010 con il quale l'impresa Verde Bio Srl, con sede legale in Montebelluna (TV) – V.le della Vittoria, 14/B è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario GLUFOS 20, registrato con procedura d'importazione parallela, al numero 14539/IP identico al prodotto di riferimento registrato in Italia al numero 8,117 con la denominazione BASTA 200 a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl;

Visto il decreto 30 novembre 2010 relativo alla sospensione, fino alla data del 30 settembre 2011, di alcuni prodotti fitosanitari, tra i quali risulta anche il sopra citato prodotto fitosanitario BASTA 200, contenente la sostanza attiva glufosinate d'ammonio, a seguito del parere dell'Istituto superiore di sanità in merito al suddetto prodotto classificato in categoria 2 di tossicità per la riproduzione con attribuzione della frase di rischio R60;

Considerato che tale sospensione è stata disposta al fine di effettuare una più raffinata valutazione dell'esposizione degli operatori, degli animali e dell'ambiente,

alla luce della suddetta classificazione di pericolo della sostanza attiva;

Considerato che un prodotto fitosanitario registrato con procedura d'importazione parallela può sussistere sul mercato, solo se identico ad un corrispondente prodotto fitosanitario già autorizzato in Italia e, quindi, classificato come il prodotto fitosanitario di riferimento;

Considerato che, pertanto, anche per il prodotto fitosanitario GLUFOS 20, autorizzato con procedura di importazione parallela in quanto identico al prodotto fitosanitario BASTA 200, si configura la medesima categoria 2 di tossicità per la riproduzione con frase di rischio R 60;

Ritenuto di dover sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitaro GLUFOF 20 fino alla medesima data del 30 settembre 2011, prevista per la sospensione dell'autorizzazione del succitato prodotto di riferimento BASTA 200;

Decreta:

È sospesa fino al 30 settembre 2011 l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario GLUFOS 20, contenente la sostanza attiva glufosinate ammonio, registrato con procedura d'importazione parallela, al numero 14539/IP, con decreto 20 gennaio 2009 successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, a nome dell'impresa Verde Bio Srl, con sede legale in Montebelluna (TV) —V.le della Vittoria, 14/B.

L'Impresa è tenuta ad adottare nei confronti dei rivenditori e utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2010

*Il direttore generale:* BORRELLO

**11A00134**

---

DECRETO 21 dicembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Ghimis Alexandru Costin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Ghimis Alexandru Costin, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domenuil Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito nell'anno 2009 presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Carol Devila" di Pitesti, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Visto il decreto dirigenziale prot. DGRUPS n° 38548 del 7 settembre 2010 col quale è stato riconosciuto il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania dal Sig. Ghimis Alexandru Costin, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Vista la nota in data 24 novembre 2010, con il quale il Sig. Ghimis Alexandru Costin, ha chiesto il rilascio del duplicato del predetto decreto dirigenziale.

Vista la denuncia di smarrimento del citato decreto, resa dall'interessato alla Legione Carabinieri Veneto – Stazione di Arzignano in data 24 novembre 2010;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito nell'anno 2009 presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Carol Devila" di Pitesti (Romania) dal Sig. Ghimis Alexandru Costin, nato a Curtea De Arges (Romania) il giorno 28 ottobre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Ghimis Alexandru Costin, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00135**

---

DECRETO 21 dicembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Moisa Ioan Virgil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. MOISA Ioan Virgil, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Calificat Nivel III in specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito nell'anno 2003 presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Visto il decreto dirigenziale in data 10 giugno, trasmesso con nota prot. DGRUPS I.5.h.a.7.1/2010/4684 n° 28725 del 18 giugno 2010, col quale è stato riconosciuto il titolo di Calificat Nivel III in specializarea Asistent Medical Generalist conseguito in Romania dal Sig. MOISA Ioan Virgil, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Vista la nota in data 5 novembre 2010, con il quale il Sig. MOISA Ioan Virgil, ha chiesto il rilascio del duplicato del predetto decreto dirigenziale.

Vista la denuncia di smarrimento del predetto decreto di riconoscimento reso dall'interessato alla Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di Gussago in data 29 ottobre 2010;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Calificat Nivel III in specializarea Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 2003 presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara (Romania) dal Sig. MOISA Ioan Virgil, nato a Hunedoara (Romania) il giorno 20 giugno 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. MOISA Ioan Virgil, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00136**

---

DECRETO 22 dicembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1988 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 1° luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento rispettivamente dei propri titoli di «Spesialistgodkjenning Generell kirurgi» rilasciato in data 29 settembre 1999 e di «Spesialistgodkjenning Ortopedisk kirurgi» rilasciato in data 14 gennaio 2004 dal Den norske lægeforening - Norvegia al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1988 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania - al Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Spesialistgodkjenning Generell kirurgi» rilasciato in data 29 settembre 1999 e il titolo di «Spesialistgodkjenning Ortopedisk kirurgi» rilasciato in data 14 gennaio 2004 dal Den norske lægeforening - Norvegia - al Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, nato a Dortmund (Germania) il giorno 2 gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «Ortopedia e traumatologia».

Art. 4.

Il Sig. Reinhard Bernhard Josef Stoewe, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «ortopedia e traumatologia» previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 22 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00132**

---

DECRETO 22 dicembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Anjeza Ago, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Anjeza Ago nata a Korca (Albania) il giorno 10 agosto 1985, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Диплома лекар" rilasciato in data 4 novembre 2009 con il n. 3506, Serie TrY-2009 dalla Istituto superiore di medicina - Stara Zagora - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Anjeza Taqi Ago nata a Korca (Albania) il giorno 10 agosto 1985, di cittadinanza Bulgara, titolare del titolo di "Диплома лекар" rilasciato in data 4 novembre 2009 con il n. 3506, Serie TrY-2009 dalla Istituto superiore di medicina - Stara Zagora - Bulgaria è la stessa persona di Anjeza Ago;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Диплома лекар" rilasciato dalla Istituto superiore di medicina - Stara Zagora - Bulgaria – in data 4 novembre 2009 con il n. 3506, Serie TrY-2009 alla Sig.ra Anjeza Ago, nata a Korca (Albania) il giorno 10 agosto 1985, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La Sig.ra Anjeza Ago è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00138**

DECRETO 22 dicembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Astrid Klotz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Astrid Klotz nata a Merano (Italia) il giorno 21 settembre 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktorin der Zahneilkunde" rilasciato in data 23 settembre 2010 dalla Medizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktorin der Zahneilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria – in data 23 settembre 2010 alla Sig.ra Astrid Klotz, nata a Merano (Italia) il giorno 21 settembre 1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La Sig.ra Astrid Klotz è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00139**

DECRETO 22 dicembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Georgeta Trutia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cristina Georgeta Trutia nata a Târgu - Mures (Romania) il giorno 27 marzo 1982, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 8 settembre 2008 con il n. 220 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş - Romania - in data 8 settembre 2008 con il n. 220 alla sig.ra Cristina Georgeta Trutia, nata a Târgu - Mures (Romania) il giorno 27 marzo 1982, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Cristina Georgeta Trutia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00140**

DECRETO 22 dicembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cata Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cata Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificat nivel 3, domeniul sanitar» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificat nivel 3, domeniul sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2005 dalla sig.ra Cata Maria, nata a Bacau (Romania) il 1° gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cata Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00143**

---

DECRETO 22 dicembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Enache Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Enache Luminita, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria dello Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria dello Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008 dalla sig.ra Enache Luminita, nata a Panciu (Romania) il 19 luglio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Enache Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A00144**

DECRETO 29 dicembre 2010.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitariao Ikanos.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 9 gennaio 2006 presentata dall'Impresa Agrophyt con sede legale in Bologna via M. Dalmonte, 5, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AY-13 contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva nicosulfuron l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 29 aprile 2008, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cu all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2010 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 12 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che il prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, è ora intestato a nome dell'impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno, 17/A;

Vista la nota pervenuta in data 15 novembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da AY-13 a IKANOS;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato IKANOS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 dicembre 2010 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/40/CE del 28 marzo 2008 per la sostanza attiva nicosulfuron.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50 - 100 - 250 - 500 e L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Lehnkering GmbH - Duisburg (Germania).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13106.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

*Il direttore generale:* BORRELLO

**11A00141**

DECRETO 31 dicembre 2010.

**Proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo 194/1995 a conclusione della revisione comunitaria e aventi scadenza entro il 31 maggio 2011.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della suddetta direttiva 91/414/CEE, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 maggio 2011;

Visto altresì il decreto 13 agosto 2008, relativo alla proroga temporanea al 31 dicembre 2010 dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, concessa in attesa della conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive componenti;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro revisione comunitaria;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonché condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate, secondo le scadenze prefissate, le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/95 delle sostanze attive componenti e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2011 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011, contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo 194/95 a conclusione dell'*iter* di revisione comunitaria, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti e di completezza della relativa documentazione di cui all'allegato II del sopra indicato decreto legislativo n. 194/95;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni fissate per l'iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo n. 194/95 e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III;

Ritenuto altresì di prorogare analogamente al 30 giugno 2011 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011 contenenti sostanze attive revisionate le cui direttive di iscrizione, pubblicate nella Gazzetta della Comunità Europea, non sono ancora entrate in vigore, al fine di poter provvedere alle previste verifiche;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2011 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011, contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo n. 194/95 a conclusione dell'*iter* di revisione comunitaria, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti e di completezza della relativa documentazione di cui all'allegato II del sopra indicato decreto legislativo n. 194/95;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni fissate per l'iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo n. 194/95 e per le quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III;

Sono altresì prorogate al 30 giugno 2011 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011 contenenti sostanze attive revisionate le cui direttive di iscrizione, pubblicate nella Gazzetta della Comunità Europea, non sono ancora entrate in vigore, fatti comunque salvi gli adempimenti previsti dai relativi decreti di recepimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 31 dicembre 2010

*Il direttore generale:* BORRELLO

**11A00133**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 ottobre 2010.

**Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politi-

che sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»;

Visto in particolare il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visti i commi 471 e 472 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, si provveda annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 328;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione»;

Visto l'art. 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere su tale Fondo, bensì tramite appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale e definisce obiettivi e principi guida del citato anno europeo;

Considerato che, in particolare, all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della suddetta decisione, tra gli obiettivi e i principi guida dell'Anno europeo si indica il «riaffermare il fermo impegno politico dell'Unione europea e degli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la povertà e l'esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere»;

Considerato che, in particolare, la suddetta decisione individua in allegato tra le priorità delle attività dell'Anno europeo «l'eliminazione della discriminazione e promozione dell'inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche»;

Considerata l'intesa tra la regione Emilia-Romagna e la regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, recante «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione» che all'art. 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato di ridefinire, tra la regione Marche e la regione Emilia-Romagna, le rispettive percentuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle regioni e alle province Autonome;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei conti il 21 maggio 2010, foglio n. 14, registro n. 3, di anticipo sulle risorse;

Considerato che il decreto suddetto ha recepito l'intesa sull'anticipo e sulla sua percentuale «per l'anno 2008 e seguenti, fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa sociale», come stabilito in sede di Conferenza unificata del 28 febbraio 2008;

Considerato che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente ammonta a € 435.257.959,00;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 435.257.959,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 8 luglio 2010 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, ammontanti a € 435.257.959,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

somme destinate alle Regioni € 373.911.240,18;

quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano € 6.311.700,82;

somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali € 55.035.018,00.

Totale € 435.257.959,00.

Art. 2.

Le somme ripartite all'art. 1 del presente decreto vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualità 2010 già anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei conti il 21 maggio 2010, foglio n. 14, registro n. 3, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.

Art. 3.

Le tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2010;

Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano;

Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4.

Ai sensi dell'ar. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

A tal fine, le regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 5.

Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo n. 237/1998, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le regioni e province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 6.

Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla regione Abruzzo al fine di mantenere costante l'ammontare di risorse attribuite alla medesima regione nella Tabella n. 3 del decreto di riparto relativo all'annualità 2009. Eventuali ulteriori risorse residuali per l'anno 2010 saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 7.

Le regioni si impegnano nell'ambito delle proprie competenze e, in particolare, delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dare attuazione alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, valutando l'opportunità di promuovere e sostenere con la necessaria priorità interventi di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, e in particolare diretti verso il contrasto alle povertà estreme, l'inclusione sociale degli immigrati, l'accoglienza dei minori fuori della famiglia di origine, inclusi i minori stranieri non accompagnati, favorendo forme di supporto inclusive quali l'affidamento familiare.

Art. 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle province autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 ottobre 2010

*Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 158.*

Riparto generale anno 2010 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2010

| **Totale delle risorse finanziarie da ripartire** | **€** | **435.257.959,00** |
|---|---|---|
| **Fondi destinati alle Regioni** | **€** | **373.911.240,18** |
| **Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*** | **€** | **6.311.700,82** |
| **Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali** | **€** | **55.035.018,00** |

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.

Regioni anno 2010 - Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni
(al lordo delle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto)

| REGIONI | % | Totale risorse |
|---|---|---|
| **Abruzzo** | 2,45% | 9.315.462,05 |
| **Basilicata** | 1,23% | 4.676.742,17 |
| **Calabria** | 4,11% | 15.627.162,88 |
| **Campania** | 9,98% | 37.961.458,43 |
| **Emilia Romagna** | 7,08% | 26.934.993,14 |
| **Friuli Ven. Giulia** | 2,19% | 8.334.486,87 |
| **Lazio** | 8,60% | 32.699.172,93 |
| **Liguria** | 3,02% | 11.482.732,82 |
| **Lombardia** | 14,15% | 53.801.546,15 |
| **Marche** | 2,65% | 10.075.907,94 |
| **Molise** | 0,80% | 3.041.783,53 |
| **P.A. di Bolzano*** | 0,82% | 3.117.828,12 |
| **P.A. di Trento*** | 0,84% | 3.193.872,70 |
| **Piemonte** | 7,18% | 27.300.007,16 |
| **Puglia** | 6,98% | 26.539.561,28 |
| **Sardegna** | 2,96% | 11.254.599,05 |
| **Sicilia** | 9,19% | 34.942.488,28 |
| **Toscana** | 6,55% | 24.904.602,64 |
| **Umbria** | 1,64% | 6.235.656,23 |
| **Valle d'Aosta** | 0,29% | 1.102.646,53 |
| **Veneto** | 7,28% | 27.680.230,10 |
| **TOTALI** | **100%** | **€ 380.222.941,00** |

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.

Fondo indistinto anno 2010 - Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

| Tipologia intervento | |
|---|---|
| | |
| Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali | **€ 55.035.018** |

**11A00074**

DECRETO 4 ottobre 2010.

**Ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Fondo per le non autosufficienze.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009»;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficenti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2008)» che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministro delle politiche per la famiglia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

Visto l'art. 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-

ria 2010), che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010;

Visto inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazionedelle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le cónseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010,

Considerata l'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 recante «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione» che all'articolo 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato di ridefinire, tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, le rispettive percentuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle Regioni e alle Province autonome, percentuali rilevanti in quota parte anche per il riparto del Fondo per le non autosufficiente;

Acquisita in data 8 luglio 2010 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto delle risorse*

1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficiente» per l'anno 2010, pari ad curo 400 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari al 5 % al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'articolo 3. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2010 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

*a)* popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60 %;

*b)* criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

Art. 2.

*Finalità*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42:

*a)* attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l'appropriatezza dell'intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria;

*b)* attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficente e alla sua famiglia anche attraverso l'incremento delle ore di assistenza tutelare e/ o l'incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Eventuali trasferimenti monetari sono condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati.

2, Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni,

nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Art. 3.

*Progetti innovativi e monitoraggio*

1. Ai fini della promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonché di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta di servizi, sono finanziati con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province autonome volte a:

*a)* incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

*b)* avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «dopo di noi»;

*c)* innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer;

*d)* rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema;

*e)* eventuali altre iniziative con le finalità succitate individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.

3. Le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficenti (SINA), già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario. Le risorse derivanti dalla quota ministeriale del Fondo possono altresì finanziare ulteriori sviluppi del SINA.

Art. 4.

*Erogazione*

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

Art. 5.

*Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano*

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata al solo fine di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, 4 ottobre 2010

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro della salute*
FAZIO

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia*
GIOVANARDI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 188.*

**Tabella 1**

| **Risorse destinate alle Regioni e province autonome** così distribuite: | | **€ 380.000.000,00** |
|---|---|---|
| *REGIONI* | **Quota (%)** | **Risorse (€)** |
| *Abruzzo* | 2,48% | 9.414.702,98 |
| *Basilicata* | 1,11% | 4.222.857,45 |
| *Calabria* | 3,56% | 13.527.132,79 |
| *Campania* | 8,45% | 32.110.318,93 |
| *Emilia Romagna* | 7,92% | 30.101.989,39 |
| *Friuli V.G.* | 2,29% | 8.717.480,19 |
| *Lazio* | 8,78% | 33.368.015,62 |
| *Liguria* | 3,47% | 13.189.332,92 |
| *Lombardia* | 14,87% | 56.494.672,88 |
| *Marche* | 2,89% | 10.970.264,58 |
| *Molise* | 0,70% | 2.656.692,76 |
| *P. A. di Bolzano** | 0,83% | 3.171.708,98 |
| *P. A. di Trento** | 0,75% | 2.862.221,35 |
| *Piemonte* | 7,85% | 29.844.989,91 |
| *Puglia* | 6,38% | 24.241.395,86 |
| *Sardegna* | 2,67% | 10.130.546,24 |
| *Sicilia* | 8,31% | 31.583.125,62 |
| *Toscana* | 7,09% | 26.949.782,46 |
| *Umbria* | 1,75% | 6.648.927,72 |
| *Valle d'Aosta* | 0,24% | 929.319,60 |
| *Veneto* | 7,60% | 28.864.521,78 |
| **TOTALE** | **100,00%** | **€ 380.000.000,00** |
| **Risorse destinate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** | | **€ 20.000.000,00** |
| **Totale** | | **€ 400.000.000,00** |

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 5 del presente decreto.

**11A00075**

DECRETO 3 dicembre 2010.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Meccanica Costruzioni S.p.a.** (Decreto n. 55867).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lombardia (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Lazio (16.04.2009) e Sardegna (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 12 aprile 2010, relativo alla società Meccanica costruzioni SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Lombardia (31.05.2010), Toscana (11.06.2010), Lazio (23.04.2010) e Sardegna (13.04.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Meccanica costruzioni SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Meccanica costruzioni SPA, in favore di n. 111 lavoratori, per il periodo dal 14 aprile 2010 al 13 dicembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 aprile 2010, per il periodo dal 14 aprile 2010 al 13 dicembre 2010, in favore di un numero massimo di 111 lavoratori, della società Meccanica costruzioni SPA, così suddivisi:

Lombardia – 35 lavoratori;

Toscana – 3 lavoratori;

Lazio – 30 lavoratori;

Sardegna – 43 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.283.425,29.

Matricola INPS: 7300400811

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 1.283.425,29, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

11A00042

DECRETO 3 dicembre 2010.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Supermercati Apulolucani S.r.l.** (Decreto n. 55873).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Puglia (16.04.2009) e Basilicata (23.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.05.2010, relativo alla società Fallimento Supermercati Apulolucani SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Puglia (09.06.2010) e Basilicata (10.06.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fallimento Supermercati Apulolucani SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Fallimento Supermercati Apulolucani SRL, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Matera (MT) – (7 lavoratori), Lavello (PZ) – (8 lavoratori) e Foggia (FG) – (4 lavoratori), per il periodo dal 16.04.2010 al 15.04.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20.05.2010, in favore di un numero massimo di 19 unità lavorative dipendenti della società Fallimento Supermercati Apulolucani SRL, presso gli stabilimenti di Matera (MT), Lavello (PZ) e Foggia (FG), così suddivisi:

19 lavoratori per il periodo dal 16.04.2010 al 30.06.2010;

10 lavoratori per il periodo dall'01.07.2010 al 15.04.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 207.782,16.

Matricola INPS: 4702432800 / 6404681834 / 3106197814

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 207.782,16, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

p. *Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**11A00043**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2010.

**Iscrizione di varietà da conservazione di fagiolo al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varietà di fagiolo «Bianco di Bagnasco»;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 18 ottobre 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1 dicembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame della varietà di fagiolo indicata all'articolo 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà:

Fagiolo

| Codice | Denominazione | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|
| 3201 | Bianco di Bagnasco | Consorzio di Ricerca e Sviluppo per l'Ortofrutticoltura Piemontese (CReSO) - Cuneo |

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione di fagiolo "Bianco di Bagnasco" coincide con il territorio della provincia di Cuneo.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di fagiolo "Bianco di Bagnasco" coincide con la zona di origine della varietà. I limiti quantitativi annualmente fissati per la produzione di sementi sono commisurati all'investimento di una superficie di coltivazione pari a 13 ettari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**11A00130**

DECRETO 20 dicembre 2010.

**Iscrizione di varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà».

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente delle varietà di mais indicate all'articolo 1 del presente decreto;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari e alle superfici interessate alla produzione di semente delle varietà di mais indicate all'art. 1 del presente decreto;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1 dicembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame delle varietà di mais indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

**MAIS**

| Codice | Denominazione | Sinonimi | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 10375 | Nostrano dell'Isola di Quincinetto | | Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica (CRAB) – Bibiana (TO) |
| 10376 | Ottofile Giallo di Torino | Ottofile di La Morra<br>Ottofile Tortonese | |
| 10377 | Ostenga del Canavese | | |
| 10378 | Pignoletto del Canavese | Rostrato Dente di Cane | |
| 11535 | Pignoletto Giallo | Pignoletto<br>Pignoletto del Torinese | |
| 11536 | Ottofile Bianco | | |
| 11537 | Ottofile Rosso | Ottofile Rosso D'Albese | |

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente delle varietà da conservazione di mais indicate all'articolo 1 coincide con il territorio della Regione Piemonte.

La zona di coltivazione delle varietà di mais indicate all'articolo 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla produzione delle sementi, la superficie totale di coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi annuali per la produzione di sementi, per ciascuna varietà, sono riportati nella seguente tabella:

| Codice | Denominazione | Superficie per la produzione di sementi | Superficie per la coltivazione | Limiti quantitativi per la produzione di sementi |
|---|---|---|---|---|
| 10375 | Nostrano dell'Isola di Quincinetto | 0,5 ha | 1 ha | 10 kg |
| 10376 | Ottofile Giallo di Torino | 5,5 ha | 12,4 ha | 124 kg |
| 10377 | Ostenga del Canavese | 0,3 ha | 2,8 ha | 28 kg |
| 10378 | Pignoletto del Canavese | 4,5 ha | 8 ha | 80 kg |
| 11535 | Pignoletto Giallo | 4 ha | 7,2 ha | 72 kg |
| 11536 | Ottofile Bianco | 0,5 ha | 0,6 ha | 6 kg |
| 11537 | Ottofile Rosso | 3 ha | 4,5 ha | 45 kg |

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**11A00131**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2010.

**Rinegoziazione del medicinale «Xarator» (atorvastatina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determinazione n. 1976/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Pfizer Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xarator»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 27/28 ottobre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta dell'11/12 novembre 2010;

Vista la deliberazione n. 28 del 25 novembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale XARATOR (atorvastatina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione: «10» 10 compresse 10 mg - n. 033005012 (in base 10) 0ZH7GN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,09.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,40.

Confezione: «10» 30 compresse 10 mg - n. 033005024 (in base 10) 0ZH7H0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,81.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,44.

Confezione: «20» 10 compresse 20 mg - n. 033005036 (in base 10) 0ZH7HD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,79.

Confezione: «20» 30 compresse 20 mg - n. 033005048 (in base 10) 0ZH7HS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,92.

Confezione: «40» 30 compresse 40 mg - n. 033005063 (in base 10) 0ZH7J7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,90.

Confezione: 80 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE - n. 033005303 (in base 10) 0ZH7RR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,90.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xarator» (atorvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 dicembre 2010

*Il direttore generale:* RASI

**11A00020**

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2010.

**Riclassificazione del medicinale «Relpax» (eletriptan) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determinazione n. 1968/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Relpax»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 6 compresse da 40 mg blister aclar e alluminio;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 23 marzo 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta dell'11 novembre 2010;

Vista la deliberazione n. 28 del 25 novembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale RELPAX (eletriptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 6 compresse in blister alluminio da 40 mg - A.I.C. n. 035307228/M (in base 10) 11PHQW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 42,11.

Confezione: 6 compresse in blister aclar da 40 mg - A.I.C. n. 035307305/M (in base 10) 11PHT9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 42,11.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Relpax» (eletriptan) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 dicembre 2010

*Il direttore generale:* RASI

**11A00021**

---

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2010.

**Riclassificazione del medicinale «Reumaflex» (metotrexato) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determinazione n. 1969/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Alfa Wassermann S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Reumaflex»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite 4 siringhe da 0,50 ml con ago sottocutaneo fisso;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute dell'11 luglio 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 14 luglio 2010 e 2 novembre 2010;

Vista la deliberazione n. 28 del 25 novembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale REUMAFLEX (metotrexato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite 4 siringhe da 0,50 ml con ago sottocutaneo fisso - A.I.C. n. 039153426/M (in base 10) 15BVSL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 58,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 95,90.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Reumaflex» (metotrexato) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 dicembre 2010

*Il direttore generale:* RASI

**11A00022**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2010.

**Ordine di cessazione di condotta lesiva del diritto degli utenti del servizio di scambio sul posto, nei confronti delle società di vendita dell'energia elettrica, imprese distributrici di energia elettrica e del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p. (provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481).** ( Deliberazione VIS 176/10).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 dicembre 2010;

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);

la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;

la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;

il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: Testo Integrato Vendita - *TIV)*;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto - *TIT)*;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto - TISP);

la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2008, ARG/elt 184/08;

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, VIS 46/10 (di seguito: deliberazione VIS 46/10);

la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2010, VIS 175/10 (di seguito: deliberazione VIS 175/10).

Considerato che:

il Testo Integrato dello Scambio sul Posto ha previsto che:

il servizio di scambio sul posto sia erogato dal GSE agli utenti dello scambio;

entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di vendita che, nel corso dell'anno solare precedente hanno fornito utenti dello scambio trasmettano al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE, i seguenti dati e informazioni, su base annuale solare e relativi a ciascun utente dello scambio:

*a)* la tipologia di utenza ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;

*b)* le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di trasporto, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, e di dispacciamento, ai sensi della deliberazione n. 111/06;

*c)* l'onere sostenuto dall'utente dello scambio, espresso in euro, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento (OPR), relativo all'anno precedente. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l'impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto;

i soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettano al GSE i

valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di scambio con le stesse tempistiche previste dall'art. 18 del Testo Integrato Vendita, secondo modalità e formati definiti dal GSE;

la regolazione economica del servizio di scambio sul posto venga effettuata dal GSE a conguaglio su base annuale solare a seguito dell'espletamento degli adempimenti posti in capo all'utente dello scambio e all'impresa di vendita, nonché degli obblighi informativi in capo ai soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica;

l'art. 4 dello schema di convenzione, definito dal GSE ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e approvato dall'Autorità, tra l'altro prevede che il GSE, con riferimento a ciascun anno di competenza:

entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo all'anno di competenza, pubblichi il contributo in conto scambio di conguaglio;

entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno successivo all'anno di competenza, accrediti gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario indicato dall'operatore nella propria «scheda dati anagrafici»;

il paragrafo 4.8 delle Regole tecniche per la Determinazione del contributo in conto scambio definite dal GSE ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e approvate dall'Autorità prevede che il GSE:

segnali all'Autorità ogni anomalia riscontrata nell'applicazione dello scambio sul posto; e che, tali anomalie includano eventuali problematiche relative alla trasmissione dei dati di misura e delle informazioni di cui ai precedenti alinea;

intraprenda sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto inadempiente per acquisire, per ogni impianto, il dato necessario per il corretto calcolo del contributo in acconto o conguaglio;

comunichi annualmente all'Autorità, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza del contributo, l'elenco dei soggetti che, consecutivamente o per più periodi, siano risultati inadempienti;

sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di utenti dello scambio in cui i medesimi utenti lamentano ritardi e presunte disfunzioni nell'erogazione del servizio di scambio sul posto;

con la deliberazione VIS 46/10, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sui tempi di erogazione del servizio di scambio sul posto (di seguito: l'Istruttoria);

nell'ambito dell'Istruttoria sono state acquisite informazioni relative al servizio di scambio sul posto erogato dal GSE, sia in via diretta dallo stesso GSE che da altri soggetti interessati; e che gli esiti delle attività sono riportati nel documento «Relazione in esito all'istruttoria conoscitiva in merito alle modalità di erogazione del servizio di scambio sul posto», allegato alla deliberazione VIS 175/10 (di seguito: Relazione);

dalla Relazione:

appare un sostanziale ritardo, per gran parte delle imprese distributrici e, soprattutto, per gran parte delle società di vendita, nella trasmissione dei dati di misura e delle informazioni necessarie per l'erogazione del servizio di scambio sul posto;

traspare un sostanziale ritardo nell'implementazione, da parte del GSE, di adeguati portali informatici per la raccolta e la gestione delle misure e dei dati necessari per l'erogazione dello scambio sul posto;

emerge una disfunzionale applicazione del Testo Integrato dello Scambio sul Posto particolarmente diffusa;

emerge che, in seguito dell'avvio dell'istruttoria conoscitiva da parte dell'Autorità, si è assistito ad una progressiva implementazione del Testo Integrato dello Scambio sul Posto:

*a)* sia da parte del GSE, che ha migliorato la gestione e l'utilizzo dei propri portali informatici;

*b)* sia da parte delle imprese distributrici e delle società di vendita, che hanno iniziato a trasferire al GSE i dati di misura e le informazioni anagrafiche;

emerge che permangono tuttavia, con riferimento all'anno 2009, dati di misura e informazioni non ancora disponibili;

quanto sopra evidenzia il protrarsi di condotte, da parte dell'insieme degli operatori sopra richiamati, idonee a ledere il diritto degli utenti del servizio di scambio sul posto alla corretta erogazione del servizio stesso;

pertanto, nei confronti dei predetti operatori, sussistono i presupposti per prescrivere, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della legge n. 481/95, la cessazione delle condotte, relativamente alle disfunzioni occorse per l'anno 2009, ancora non rimediate;

sussistono ragioni di urgenza che impongono l'immediata adozione di provvedimenti prescrittivi diretti a far cessare le suddette perduranti condotte lesive al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi non riparabili in danno degli utenti dello scambio.

Ritenuto che:

sia necessario e urgente ordinare, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della legge n. 481/95,

alle imprese distributrici e alle società di vendita di trasmettere al GSE i dati di misura e le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009;

al GSE di pubblicare i valori dei contributi in conto scambio relativi all'anno 2009, e corrispondere il relativo contributo per lo scambio sul posto;

sia, a tal fine, opportuno fissare termini per l'adempimento alle predette prescrizioni, coerenti anche con l'esigenza di regolare la misura dei possibili ritardi, oltre i quali possono ritenersi integrati i presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95;

in considerazione del rilevante numero di destinatari, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 244/01, sia opportuno dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati a mezzo di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e dell'avviso in almeno due quotidiani a diffusione nazionale, trasmettendolo altresì ad almeno due soggetti direttamente individuabili.

Delibera:

1. Di ordinare, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della legge n. 481/95:

*a)* alle imprese distributrici, di:

a1) trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i dati di misura necessari ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie;

a2) completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi;

*b)* alle società di vendita, di:

b1) trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l'anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie;

b2) completare la trasmissione delle informazioni mancanti entro i successivi tre mesi;

*c)* al GSE, di:

c1) pubblicare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i valori del contributo in conto scambio relativi all'anno 2009, per almeno il 96% degli utenti dello scambio sul posto;

c2) completare la pubblicazione entro i successivi tre mesi;

*d)* al GSE, di:

d1) erogare il contributo in conto scambio relativo all'anno 2009, entro 75 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per almeno il 96% degli utenti dello scambio sul posto;

d2) completare l'erogazione del contributo entro i successivi tre mesi.

2. Di prevedere, per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1, lettere a1), b1), c1) e d1), e quindi ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori in caso di inadempimento, che il GSE trasmetta all'Autorità:

*a)* entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un rapporto, relativo all'anno 2009, che evidenzi, per ogni impresa distributrice, il numero di misure complessivamente necessarie ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e il numero di misure trasmesse al medesimo GSE entro il termine previsto alla lettera a1) del precedente punto 1;

*b)* entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un rapporto, relativo all'anno 2009, che evidenzi, per ogni società di vendita, il numero delle informazioni complessivamente necessarie ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e il numero di informazioni trasmesse al GSE, entro i termini previsti alla lettera b1) del precedente punto 1;

*c)* entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con riferimento all'anno 2009:

il numero di convenzioni di scambio sul posto attive;

il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il termine previsto alla lettera c1) del precedente punto 1;

il numero dei pagamenti effettuati entro il termine previsto alla lettera d1) del precedente punto 1.

3. Di prevedere che il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1, lettere a2), b2), c2) e d2), sarà verificato nell'ambito del normale esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dell'Autorità.

4. Di pubblicare l'avviso del presente provvedimento nel Corriere della Sera e nel Sole 24 Ore.

5. Di trasmettere il presente provvedimento ad Enel S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

6. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Milano, 3 dicembre 2010

*Il presidente:* ORTIS

**11A00142**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Primitivo di Manduria"

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Primitivo di Manduria»;

Visti il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 novembre 2010, presente il funzionario della Regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

**ANNESSO**

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "PRIMITIVO DI MANDURIA"

**Articolo 1**

1. La Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- "Primitivo di Manduria"
- "Primitivo di Manduria" Riserva

**Articolo 2**

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Primitivo: minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Taranto e Brindisi, fino a un massimo del 15%.

**Articolo 3**

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei Comuni compresi nelle suddette province. Tale zona è così delimitata:
in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico,San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana, e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano. Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km. 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce(km.76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il km.87 da dove la delimitazione era iniziata.
In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S.Susanna.

**Articolo 4**

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" in tutte le tipologie previste dall'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. per i nuovi impianti o reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 calcolati sul sesto d'impinato.

3. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l'alberello pugliese e la contro spalliera, quest'ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

5. Ogni pratica colturale dovrà essere tale da non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

6. Nella produzione di tutte le tipologie dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" è consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi).

7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" e "Primitivo di Manduria" Riserva non deve essere superiore a 9 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Puglia, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9. Le uve, per le quali è anche consentito l'appassimento, devono assicurare al vino a D.O.C "Primitivo di Manduria" un titolo alcolometrico naturale minimo di 13,00 % vol. e per la tipologia "Riserva" 13,5% vol..

**Articolo 5**

1. Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

3. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.

4. Il vino a D.O.C. "Primitivo di Manduria" può essere messo in commercio dopo il 31 marzo successivo alla vendemmia.

Il vino a D.O.C. “Primitivo di Manduria” con la menzione Riserva può essere messo in commercio dopo due anni dal 31 marzo successivo alla vendemmia.
5. Il vino a D.O.C “Primitivo di Manduria” Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di 24 mesi di cui almeno 9 in legno, a partire dal 1° di novembre dell’anno di raccolta delle uve.

**Articolo 6**

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Primitivo di Manduria” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche;

**“Primitivo di Manduria”:**
- colore: rosso intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: ampio, complesso;
- sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5 % vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore: 26 g/l;

Il residuo zuccherino non deve superare 18 g/l.

**"Primitivo di Manduria” Riserva:**
- colore: rosso intenso con sfumature tendenti al granato;
- odore: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;
- sapore: dal secco all’abboccato, di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

Il residuo zuccherino non deve superare 18 g/l.

**Articolo 7**

1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

**Articolo 8**

I vini di cui all'articolo 1 posso essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a un massimo di litri 15.
Per gli stessi è obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,25 è consentito anche l'uso del tappo a vite ad esclusione per la tipologia recante la menzione “riserva”.

**11A00129**

## Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno»

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n° 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Colli del Trasimeno, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno”;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria sull’istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 dicembre 2010, presente il funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n° 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

**ANNESSO**

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COLLI DEL TRASIMENO" O "TRASIMENO"

**Articolo 1**
**(Denominazione dei vini)**

La denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno"' o "Trasimeno" è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nelle tipologie frizzante e novello;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico bianco e rosé;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva.

**Articolo 2**
**(Base ampelografica)**

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell' ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:
Grechetto minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot:
Merlot minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay**:**
Gamay**:** minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:
Trebbiano: minimo il 40%.
Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:
Sangiovese: almeno il 40%.
Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rosé:
Pinot nero minimo 50% , Chardonnay e/o Pinot bianco 50%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:
Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon o Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno 1'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:
Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%.
Sangiovese: almeno il 15%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, nella misura massima del 15%.

**Articolo 3**
**(Zona di produzione delle uve)**

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.
Tale zona è così delimitata:
Partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino a C. L'Orso; da qui prendono la strada vicinale C. L'Orso-Sanguinero giunge ai capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n.415 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone; si svolge quindi ad est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, perrisalire al casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n.75-bis del Trasimeno e seguirla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sud-est fiancheggia la strada vicinale del Tapello-Saiona, la strada vicinale Pietramura-Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota 529-558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che, proveniente dalla statale n.75-bis del Trasimeno, la segue fino a Castel Rigone; discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che si innesta alla rotabile Magione-La Gorga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova, segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana, segue verso nord-est la strada per col di Maggio e dopo averlo aggirato ad ovest incrocia il confine comunale di Corciano; prosegue lungo questi verso nord e alla Cantinacce verso est, fino a La Maestà (quota 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglio ne fino a incrociare il T. Innigati. Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est e alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio. Segue la strada verso est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sud-est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sudest toccando C. Cocilovo, podere Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord-est per il podere e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est e poi sud raggiungendo C. Torre (quota 453) da dove prosegue in direzione sud-est raggiungendo, a nord-est il M. Canneto, la strada per Canneto; segue tale strada in direzione sud-ovest, attraversa il Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce ponte delle Cupe e all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per podere Cesaroni (quota 251); da qui segue la strada per podere Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud-ovest raggiunge podere Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna. Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte e alla quota 362 proseguendo verso sud sino a Chiugiana. Di qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n.220 e la segue verso Città della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due province umbre e tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma-Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta, da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in località Po Bandino; da Po Bandino segue la provinciale per Paciano e prosegue fino al castello della ferrovia della linea Roma-Firenze; da qui discendendo a sud-ovest segue detta ferro via fino al confine regionale Umbria-Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione.

**Articolo 4**
**(Norme per la viticoltura)**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di fondo valle e quelli ad una quota superiore a m 550 sul livello del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura: è ammessa irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, vino santo o vin santo, rosso e rosato non devono essere superiori a t 10,00 ad Ha per le uve rosse e t 11,50 per le uve bianche.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con l'indicazione dei vitigno Grechetto non deve essere superiore a t 10.
Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con le indicazioni di vitigno Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay non devono essere superiori a t 9.
Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto e rosso scelto non devono essere superiori rispettivamente a t 10 e a t 9.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico non deve essere superiore a t 10.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo, 11% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, rosato anche nella tipologia frizzante,11,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello, 11,00% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto, 11,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto e riserva, 13,00% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico bianco e rosé, 9,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto, 11,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot, 12,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon, 12,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay, 12,50% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva, 13,00% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva, 13,00% vol;
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva 13,00% vol.

**Articolo 5**
**(Norme per la vinificazione)**

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio di spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art.3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata dall' art.3.
È comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" nell'intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima del 7 gennaio 1998.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico possono essere effettuate anche fuori zona di produzione.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
È ammesso l'arricchimento solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati.
È consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
La resa di uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con esclusione della tipologia vino santo o vin santo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del vin santo o vino santo non deve superare il 40%.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, rosato, bianco e bianco scelto con o senza riferimento al nome del vitigno devono essere immessi al consumo a decorrere dallo marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto deve essere immesso al consumo a decorrere dal 10 ottobre successivo all'annata di produzione.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche con nome di vitigno se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi in botti di legno, può portare la qualificazione "riserva".
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale.
Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
È ammessa nella prima fase dell'appassimento di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 22 grammi/litro.
Le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16% vol. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purchè operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.
La fermentazione e maturazione del vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti in legno della capacità massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.

**Articolo 6**
**(Caratteristiche al consumo)**

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retro gusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon e riserva:
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12, 50% vol; per la menzione riserva: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e riserva:
colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vino so delicato;
sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; per la menzione riserva: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e riserva:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; per la menzione riserva: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco:
colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo a1colometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vino so fruttato;
sapore: asciutto, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
spuma: grana fine e persistente.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rosé:
colore: rosè più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
spuma: grana fine e persistente.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:
colore: paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde;
odore: fine, delicato, fruttato, persistente;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso, fragrante, intenso;
sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vino so intenso, persistente;
sapore: pieno, asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:
colore: dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato;
odore: etereo, intenso, tipico caratteristico;
sapore: tipico, persistente, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol volume di cui almeno 14% vol svolto e 2% vol da svolgere;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità volatile massima: 20,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello:
colore: rosso cerasuolo, vivace;
odore: fruttato, fresco, caratteristico;
sapore: vivace, fruttato caratteristico;
titolo alcolometrico volum;co totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

**Articolo 7**
**(Etichettatura, designazione e presentazione)**

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione dei vini spumanti e frizzanti.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" di cui all' art.1 è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

**Articolo 8**
**(Confezionamento)**

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" dovranno essere messi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore ai tre litri.
Per tutte le riserve è obbligatorio il recipiente di vetro chiuso con tappo di sughero raso bocca. Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri 0,187 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.

**11A00346**

## REGIONE TOSCANA

### Avviso relativo all'approvazione dell'ordinanza n. 35 del 27 dicembre 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto:

che con propria ordinanza n. 35 del 27 dicembre 2010 in attuazione della legge 7 luglio 2010, n. 106 (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio) è stato disposto il secondo pagamento in favore di alcuni dei beneficiari;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 29 dicembre 2010.

**11A00145**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-008) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)** | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)** | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)** | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)** | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.